



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' - DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" PERIODO 2007-2013 F.S.E.- A SUPPORTO TECNICO DELL'UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO DEL SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

- Art. 1 Oggetto dell'appalto.
- Art. 2 Contenuti tecnici delle funzioni appaltate e prodotti richiesti.
- Art. 3 Condizioni di espletamento dell'attività.
- Art. 4 Parametri di costo.
- Art. 5 Norme che regolano il confronto concorrenziale.
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 7 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti.
- Art. 8 Durata del contratto.
- Art. 9 Proprietà dei prodotti.
- Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati.
- Art. 11 Pagamenti.
- Art. 12 Validità dell'offerta.
- Art. 13 Responsabilità ed obblighi.
- Art. 14 Spese contrattuali.
- Art. 15 Controversie Giudiziarie.
- Art. 16 Invariabilità dei prezzi.
- Art. 17 Penali.
- Art. 18 Risoluzione del contratto.
- Allegato Piano della Comunicazione.

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA.

Ideazione, progettazione e coordinamento di interventi di comunicazione relativi alle attività svolte dall'Autorità di gestione del Programma operativo Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento – in attuazione del Programma Operativo Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” periodo 2007-2013 FSE - riferito all'Asse VI Assistenza Tecnica Obiettivo Specifico N “Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto”, Obiettivo Operativo 4 "Dare ampia visibilità al Programma con adeguati interventi di informazione e comunicazione che riguardano l'operare del Fondo sociale europeo e del Programma Operativo provinciale”, Attività 8 “... attuazione del piano di comunicazione del programma” – approvato con decisione C(2007) 5770 di data 21 novembre 2007.

Il servizio, in particolare, consiste nell'affiancare l'Autorità di gestione del Fondo sociale europeo nell'ideazione, progettazione e coordinamento di attività di comunicazione secondo le linee generali contenute nel Piano di comunicazione del Programma Operativo FSE 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento, approvato dal Comitato di Sorveglianza provinciale e dalla Commissione europea a norma del Capo II, sezione 1 del regolamento (CE) 1828/2006 del 8 dicembre 2006.

Budget previsto:

L'amministrazione appaltante per le attività sopra descritte intende mettere a disposizione un budget di euro 75.000,00 (Iva esclusa).

Inoltre, per l'acquisto degli spazi pubblicitari, la produzione del materiale, la fornitura dei mezzi e più in generale per tutte le attività di pubblicizzazione e produzione dei mezzi per gli interventi di comunicazione da realizzare, l'amministrazione appaltante metterà a disposizione ulteriori somme non ricomprese nella base di appalto ma a diretta gestione della stessa e dove l'Aggiudicatario, per i relativi servizi, fornirà solo il supporto per l'identificazione dei fornitori.

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della

sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.

ART. 2 CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI RICHIESTI.

I contenuti dei servizi ed i prodotti richiesti per le funzioni appaltate oggetto del presente bando sono i seguenti:

- a) affiancamento e supporto all'ente appaltante nell'attuazione di campagne di comunicazione sulle attività a cofinanziamento del Fondo sociale europeo nella provincia di Trento, comprendente ideazione della campagna, elaborazione dei piani media e assistenza alla realizzazione esecutiva e al controllo della loro corretta esecuzione;
- b) predisposizione di specifici materiali informativi e pubblicitari relativi ad interventi a cofinanziamento del Fondo sociale europeo;
- c) supporto creativo e organizzativo alla realizzazione di eventi volti a promuovere e diffondere la conoscenza e i risultati ottenuti grazie al Programma Operativo Fondo sociale europeo;
- d) supporto all'aggiornamento contenutistico del sito web dedicato al Fondo sociale europeo in Trentino www.fse.provincia.tn.it;
- e) assistenza alla preventivazione e verifica delle bozze presentate dai fornitori esterni fino al "Visto. Si stampi" da parte dell'amministrazione appaltante.

Nella predisposizione dell'offerta-progetto (tecnico - organizzativa - prestazionale), i partecipanti alla gara dovranno attenersi agli elementi e criteri guida definiti all'interno del Piano di comunicazione del Programma Operativo FSE 2007-2013.

GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dei servizi richiesti, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie, l'amministrazione appaltante richiede che venga messo a disposizione al minimo e a pena di esclusione un apposito gruppo di lavoro, composto almeno dalle seguenti figure:

- 1) un responsabile di progetto con almeno 5 anni di esperienza e specifiche competenze nel campo della comunicazione;

- 2) un esperto con almeno 3 anni di esperienza nel settore grafico e pubblicitario;
- 3) un esperto con almeno 3 anni di esperienza nella pianificazione e organizzazione di campagne di comunicazione ed eventi.

Per ogni risorsa facente parte del gruppo di lavoro dovrà essere fornito un curriculum vitae sottoscritto in originale dall'interessato.

Inoltre il soggetto aggiudicatario durante lo svolgimento del servizio avrà l'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che potrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta, entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini concordati di volta in volta e per iscritto con gli uffici provinciali competenti.

L'aggiudicatario avrà il compito di curare le seguenti fasi ed operazioni:

- coordinamento delle fasi di ideazione, programmazione e realizzazione degli interventi di comunicazione anche con riferimento all'esecuzione, approvazione e invio del materiale ai media e ai fornitori;
- individuazione dei fornitori (ove previsti) e presentazione all'amministrazione appaltante dei relativi preventivi;
- preparazione dei piani operativi con i tempi di svolgimento del lavoro;
- presentazione della situazione bimestrale del budget, suddiviso nelle voci: risorse previste, spese già sostenute, risorse ancora a disposizione.

L'aggiudicatario dovrà espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente e/o propri soci e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto. E' fatto divieto di ricorrere a sub-appalto totale o parziale delle attività affidate.

Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere

requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, e pertanto all'atto della richiesta dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

L'attesa dell'autorizzazione da parte della committenza non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione da parte della committenza.

ART. 4 PARAMETRI DI COSTO.

Nella predisposizione dell'offerta-progetto i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando le risorse umane messe a disposizione, il costo orario di ciascuna figura e i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali.

Non sarà ammesso nessun compenso di Agenzia rispetto allo stanziamento annuale presunto. L'offerta presentata rimane ferma ed immutabile da parte dell'offerente per tutta la durata del servizio.

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto non sono ammesse offerte parametrare a un budget diverso da quello presunto né offerte parziali ovvero limitate rispetto a quanto richiesto negli atti di gara.

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONFRONTO CONCORRENZIALE.

L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla legge provinciale n. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato d'appalto;
 - il bando e l'invito;
 - le offerte tecnica ed economica presentate dal Soggetto Aggiudicatario corredata di tutta la documentazione indicata negli atti di gara.
-

ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI.

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato-programma ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con il servizio di cui trattasi.

Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del soggetto aggiudicatario quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta del soggetto aggiudicatario stesso.

Inoltre, il soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio si impegna a servirsi di personale esperto e qualificato.

L'aggiudicatario dovrà rispettare i minimi del C.C.N.L. di categoria (dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi) per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO.

Il servizio verrà affidato con decorrenza dalla stipula del contratto e previa specifica autorizzazione all'avvio delle attività da parte dell'amministrazione e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2013.

L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di dare avvio alle attività nelle more della stipula del contratto.

ART. 9 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.

Tutti i prodotti e le banche dati che verranno realizzati o implementati nell'ambito del presente servizio rimangono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

L'aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente al Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale - Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della committenza che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni - devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Qualora venga promossa nei confronti della Provincia un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'aggiudicatario, quest'ultimo si obbliga a tenere indenne la Provincia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.

ART. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.

ART. 11 PAGAMENTI.

I pagamenti dei corrispettivi previsti potranno avere luogo alla scadenza di ogni bimestre e saranno effettuati entro il giorno 30 dalla data di ricevimento di regolare fattura, secondo le seguenti modalità:

- una o più quote per un importo che copra l'85% del costo complessivo dell'affidamento, sulla base di stati di avanzamento delle attività svolte e delle spese sostenute;

- il saldo del 15% al termine delle attività previste sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate-uomo effettivamente utilizzate.

Unitamente a ciascuna fattura dovrà essere presentata una relazione sullo stato di avanzamento del servizio, indicando i costi commisurati in giornate-uomo di otto ore lavorative e le risorse umane utilizzate.

L'importo del contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.

ART. 12 VALIDITÀ DELL'OFFERTA.

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

ART. 13 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI.

Le eventuali spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 15 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 16 INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

L'offerta presentata, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettata dalla ditta appaltatrice, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

ART. 17 PENALI.

Il mancato rispetto dei tempi concordati con l'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività comporta il pagamento di una penale di importo corrispondente al 10% dell'ammontare totale per ogni prodotto e/o servizio non fornito nei tempi e nei modi richiesti.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Impresa non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto negli artt. del presente Capitolato, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- c) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto appaltatore riguardante la Provincia Autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

Allegato: Piano della Comunicazione.